

REGNO UNITO**Corte Suprema, sentenza del 22 aprile 2026, *In the matter of X and Y*, [2026] UKSC 13, sull'irrevocabilità dell'adozione e sull'esclusione della c.d. *inherent jurisdiction* della *High Court* ai fini della revoca**

28/04/2026

Con la pronuncia in esame, la Corte Suprema del Regno Unito ha escluso che i giudici dispongano di una giurisdizione, al di fuori dei rimedi impugnatori, per revocare un'adozione validamente disposta, negando in particolare che tale potere possa essere fondato sulla *inherent jurisdiction (parens patriae)* dell'*High Court*. In sintesi, tale giurisdizione attribuisce al giudice il potere residuale di intervenire, in determinate circostanze, a tutela dei soggetti vulnerabili (in particolare i minori).

La controversia trae origine dall'istanza proposta dalla ricorrente, madre adottiva di X e Y, diretta a ottenere la revoca dell'adozione disposta nel 2013. I minori, collocati presso di lei dopo un periodo di affido, avevano nel tempo ristabilito i rapporti con la madre biologica, fino a trasferirsi stabilmente, una volta divenuti adolescenti e con il supporto della ricorrente, presso i genitori naturali. Nel 2023, a seguito di procedimenti avviati dall'autorità locale, erano stati emessi *child arrangement orders* che attribuivano la responsabilità genitoriale ai genitori biologici. In tale contesto, la ricorrente chiedeva alla *High Court* di revocare l'adozione nell'interesse di X e Y, al fine di riflettere la situazione di fatto e le volontà dei figli, ormai maggiorenni e concordi con la richiesta. Il giudice di primo grado, pur ammettendo in astratto l'esistenza di un potere di revoca fondato sulla *inherent jurisdiction*, aveva escluso la possibilità di esercizio per sole ragioni di tutela del minore. La *Court of Appeal* aveva respinto l'impugnazione avverso la pronuncia di primo grado, affermando l'inesistenza di qualsiasi potere di revoca di un'adozione validamente pronunciata e individuando quale unico rimedio, da attivare solo in presenza di errori giuridici rilevanti, la richiesta di rimessione in termini ai fini di un'impugnazione tardiva. La madre adottiva aveva pertanto presentato ricorso alla Corte Suprema.

Con decisione unanime, quest'ultima lo ha rigettato, muovendo da una ricostruzione sistematica della natura dell'adozione e dei limiti della *inherent jurisdiction*. In particolare, la Corte sottolinea il carattere oggi residuale di tale giurisdizione, evidenziando come la stessa sia necessariamente recessiva rispetto alla disciplina legislativa: pertanto, ove il legislatore abbia regolato una materia in modo compiuto, il ricorso alla *inherent jurisdiction* è precluso, non potendo la stessa essere utilizzata per aggirare o contraddire la disciplina normativa.

La Corte osserva, anzitutto, che la giurisdizione *parens patriae* è stata significativamente ridimensionata a seguito dell'entrata in vigore del [Children Act 1989](#). Essa sopravvive soltanto in via residuale, ad esempio per prevenire la sottrazione internazionale di minori, per proteggerli da

matrimoni forzati o mutilazioni genitali, o per disciplinare trattamenti sanitari relativi a minori gravemente malati o bisognosi di cure salvavita, e comunque soltanto nella misura in cui non vi siano rimedi previsti in via legislativa o, se previsti, risultino insufficienti. In questa prospettiva risulta problematico, ad avviso del collegio, ritenere che la *inherent jurisdiction* possa essere invocata per revocare un'adozione ai fini della tutela dell'interesse dell'adottato.

In primo luogo, la giurisdizione *parens patriae* non è mai stata diretta a riorganizzare la responsabilità genitoriale mediante la sua estinzione o trasferimento: l'istituto della *wardship* ne è un esempio, poiché attribuiva al giudice un potere di controllo sulle decisioni rilevanti, senza sostituire i genitori. Al contrario, per espressa previsione normativa (si v., in particolare, la [section 67](#) dell'*Adoption and Children Act 2002*) l'adozione estingue la responsabilità dei genitori naturali e la trasferisce integralmente agli adottanti.

In secondo luogo, la *inherent jurisdiction* ha una funzione strettamente protettiva e i relativi poteri possono essere esercitati solo quando ciò sia necessario per tutelare il minore in assenza di strumenti legislativi adeguati. Ne consegue che non possono essere invocati per rimediare alla mancata previsione di un meccanismo di revoca dell'adozione, trattandosi di una finalità estranea alla logica di tale giurisdizione. Anche qualora il minore si trovi in una situazione di rischio per la propria incolumità fisica o psicologica, la revoca dell'adozione non costituisce uno strumento attivabile: l'ordinamento, in particolare attraverso il *Children Act 1989*, prevede già un ampio ventaglio di misure idonee a proteggerlo, senza incidere sullo *status filiationis*. Tra queste, non è prevista l'estinzione del rapporto giuridico genitore-figlio.

In terzo luogo, la Corte rileva che la disciplina in materia di adozione contenuta nell'*Adoption and Children Act 2002* ha carattere esaustivo ed esaurisce integralmente la materia. Ammettere un potere di revoca fondato sulla *inherent jurisdiction* equivarrebbe a sovvertire il principio cardine della irrevocabilità dell'adozione, che costituisce elemento essenziale della certezza e stabilità dei rapporti familiari.

La Corte aggiunge che anche un ipotetico utilizzo "eccezionale" della *inherent jurisdiction* come *extrema ratio* (c.d. "*safety net*") contrasterebbe con l'impianto normativo: l'adozione è concepita come definitiva e permanente, salvo un'eccezione (la c.d. *legitimation exception*), di fatto raramente applicata. Eventuali errori nella valutazione dell'interesse del minore devono essere affrontati mediante gli strumenti previsti dalla legge, tra cui la possibilità di una nuova adozione. Infine, la Corte esclude che obblighi derivanti dalla [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#), recepiti internamente con lo [Human Rights Act 1998](#), possano condurre a conclusioni diverse rilevando, in particolare, che il dovere di non agire in modo incompatibile ai diritti convenzionali, che la [section 6](#) dello *Human Rights Act 1998* impone espressamente anche alle corti e ai tribunali, opera soltanto entro i limiti della giurisdizione esistente.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude per l'inesistenza di qualsiasi potere, in capo ai giudici, di revocare un'adozione validamente pronunciata al di fuori dei rimedi impugnatori,

riaffermando il principio della sua definitività e la centralità del quadro normativo delineato dal legislatore.

La decisione è consultabile *online* a questo [link](#); a questo [link](#) è invece reperibile il relativo comunicato stampa.

Raffaele Felicetti